

Gent.le Dirigente, gent.le dott.ssa Claugich, gent.le Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Udine,

a seguito del confronto intercorso in data odierna con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Udine, avv. Massimo Zanetti con riguardo al deposito in forma telematica degli atti di cui all'art. 24 comma 2 del D.L.vo 137/20 (atto di opposizione alla richiesta di archiviazione ex art.410 cpp, della denuncia ex art.333 cpp, della querela ex art.336 cpp, della procura speciale, della nomina a difensore, nonché della rinuncia e della revoca della nomina difensiva),

tenuto conto che il decreto Legge n.137/2020, convertito con modificazioni con Legge 18 dicembre 2020 n.176, ha introdotto **all'art.24 comma 1** il deposito **esclusivamente** tramite Portale del processo penale telematico di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art.415-bis comma 3 del codice di procedura penale;

Visto l'art.1 del Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.16 del 21 gennaio 2021, emanato in applicazione **dell'art.24 comma 2** del D.L. 137/2020, che dispone il deposito **esclusivamente** in forma telematica dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione ex art.410 cpp, della denuncia ex art.333 cpp, della querela ex art.336 cpp, della procura speciale, della nomina a difensore, nonché della rinuncia e della revoca della nomina difensiva

Constatato che per **tutti gli altri atti** e documenti diversi da quelli previsti dal comma 1 e 2 dell'art.24 citato, il deposito con valore legale avviene all'indirizzo depositoattipenali.procura.udine@giustiziacert.it mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata;

Atteso che il deposito degli atti sul Portale telematico comporta talora dei problemi tecnici e che, pertanto, appare necessario, onde evitare il rischio di limitare il diritto di difesa, che l'utilizzo del Portale, pur fortemente raccomandato, possa venir superato nel caso di documentati malfunzionamento

considerato che sono tuttora in corso attività formative organizzate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per il corretto uso del Portale del processo penale

valutato che appare opportuno consentire il completamento di tale formazione anche al fine di evitare depositi incompleti e/o errati con conseguente rifiuto di accettazione da parte dell'Ufficio;

la scrivente dispone quanto segue:

in relazione al deposito degli atti di cui all'art. 24 comma 2 D.L.vo 137/20 si consente sino al 31.03.2021 anche il deposito *in forma cartacea*, a prescindere dalle situazioni di malfunzionamento del sistema telematico e ciò al fine di dare riscontro alla richiesta proveniente dal locale Foro ancora impegnato nel completare la formazione sul corretto uso del Portale del processo penale;

si ricorda che l'accesso agli Uffici della Procura della Repubblica deve avvenire previo appuntamento e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitaria.

si comunichi al personale;

Ringrazio per la collaborazione.

dott. Claudia Danelon